Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 settembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1126.

Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore.

E' altresì subordinata alla prestazione di cauzione, qualora questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilità delle merci da importare.

La misura della cauzione è stabilita con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

La cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria.

Art. 2.

Il versamento della cauzione va effettuato presso la banca incaricata del pagamento anticipato all'estero ovvero della consegna dei documenti.

La fidejussione va prestata, in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, da una delle aziende di credito designate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per il tesoro, tra quelle indicate dall'art 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141.

Art. 3.

La restituzione della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo su presentazione alla banca di cui al primo comma dell'art. 2 della documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La banca, accertata la regolarità della documentazione, di cui al comma precedente, provvede direttamente alla restituzione della cauzione, o alla liberazione della fidejussione.

Ove l'importazione della merce sia avvenuta soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo in proporzione del valore della merce importata.

Art. 4.

Qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'Erario dello Stato.

Quando sia stata fornita la prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importato.

L'incameramento totale o parziale ha luogo con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

La fidejussione, prestata dall'importatore in sostituzione della cauzione, è soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, non si fa luogo all'incartamento, totale o parziale.

In tal caso, il Ministro per il commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.

Art 6.

Indipendentemente dall'incameramento della cauzione, rimangono ferme le sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni valutarie del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

L'inosservanza delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero per l'esecuzione delle norme in materia valutaria è soggetta alle sanzioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — LA MALFA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 luglio 1952, n. 1127.

Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Centro ha il compito di incoraggiare e di organizzare gite di istruzione di studenti italiani all'interno e all'estero e di studenti stranieri in Italia, e di attuare ogni iniziativa intesa a stabilire e ad estendere le relazioni fra gli insegnanti e studenti italiani e stranieri.

Art. 3.

Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che lo presiede;

b) di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti nel corso del triennio e possono essere confermati alla scadenza di esso.

Art. 4.

Il Centro ha un fondo di riserva di lire 500.000 in buoni del Tesoro novennali 1960 aumentabili col 4 per cento degli utili di gestione annuali di cui alla lettera *c*).

Per il raggiungimento dei propri fini il Centro dispone:

a) di un contributo annuo di lire 8 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 4 milioni iscritto in quello del Ministero degli affari esteri;

b) di contributi eventuali di altre amministrazioni, enti o privati;

c) degli utili di gestione di foresterie;

d) degli utili del fondo di riserva.

Art. 5.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Centro è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni di materia fiscale.

Art. 6.

All'onere di lire 12 milioni, di cui all'art. 4, lettera *a*), della presente legge, verrà fatto fronte:

nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, le norme relative alla organizzazione e al funzionamento del Centro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1128.

Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia è concessa l'indennità di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'Esercito.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni alla denominazione dei capitoli di bilancio per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — ZOLI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1952, n. 1129.

Approvazione dell'Accordo, siglato a Roma il 5 aprile 1951, fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana e quella francese, relativo all'attuazione di un ponte radio Trapani-Tunisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, siglato a Roma il 5 aprile 1951, fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana e quella francese, relativo all'attuazione di un ponte radio Trapani-Tunisi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*· ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

Arrangement entre l'Administration italienne des postes et télécommunications et l'Administration tunisienne des postes, télégraphes et téléphones, fixant les conditions de fonctionnement d'un service téléphonique direct entre l'Italie et la Tunisie.

Article 1er

Ouverture d'un service téléphonique direct.

ITALIE TUNISIE

L'interconnexion des réseaux italiens et tunisiens sera réalisée au moyen d'un faisceau hertzien Trapani (Monte Erice) Italie Tunis (Bou-Kornine) Tunisie. La station radio terminale installée en territoire italien étant à la charge de l'Administration Italienne, la station terminale installée en territoire tunisien à la charge de l'Administration tunisienne.

Article 2ème

Conditions d'exploitation et de tarification.

Les dispositions prévues au Règlement téléphonique de Paris 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic City 1947, ainsi que les avis du CCIF se rapportant aux diverses catégories de conversations admises et aux facilités de communication visées dans le présent document sont appliquées au service téléphonique entre l'Italie et la Tunisie, sous réserve des précisions et additions suivantes:

a) Catégories de conversations admises:
conversations de détresse
» d'Etat (urgentes, ordinaires)
» privées (» »)
» de service (» »)
» par abonnement
» fortuites à heure fixe
» avec préavis
» avec avis d'appel
demandes de renseignements.

b) Tarifs:

1. *Zones* pour la détermination des taxes terminales.
Le territoire de l'Italie est divisé en 4 zones.
Le territoire de la Tunisie est divisé en 2 zones.

2. *Limites des zones.*

ITALIE:

La première zone comprend les réseaux téléfoniques de Sicile.

La deuxième zone comprend les réseaux de l'Italie situés dans les régions de Calabria, Puglia, Lucania, Campania et Sardegna.

La troisième zone comprend les réseaux de l'Italie situés dans les régions de Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria et Toscana.

La quatrième zone comprend les réseaux de l'Italie situés dans les régions de Emilia, Liguria, Piemonte, Lombardia et les trois Venezie.

TUNISIE

La première zone comprend les réseaux téléphoniques des régions de Tunis, Bizerte, Souk-el-Arba, Le Kef, Medjez-el-bab, Sousse, Kairouan.

La deuxième zone comprend les réseaux téléphoniques situés au Sud de la première zone.

3. *Unité de taxe.*

Le montant de l'unité de taxe pour chaque relation et la part revenant à chaque Administration sont indiqués en francs or dans le tableau ci-dessous:

Relation entre		Montant de l'Unité de taxe	Part de l'Italie	Part de la Tunisie
L'ITALIE	LA TUNISIE			
1e zone	1e zone	4,50	2 —	2,50
	2e zone	5,50	2 —	3,50
2e zone	1e zone	5 —	2,50	2,50
	2e zone	6 —	2,50	3,50
3e zone	1e zone	6 —	3,50	2,50
	2e zone	7 —	3,50	3,50
	1e zone	7 —	4,50	2,50
	2e zone	8 —	4,50	3,50

Relations de voisinage:

Dans les relations entre la Sicile et la région de Tunis il sera fait application d'une taxe unitaire de voisinage de 4 francs, partagée par moitié entre les 2 offices.

4. *Périodes de taxations.*

Les heures de faible trafic et la taxe applicable aux communications échangées pendant la période relative seront établies de commun accord, compte tenu des recommandations du Comité Consultatif International Téléphonique (C. C. I. F.) à ce sujet.

5. *Transit Acheminement.*

En ce qui concerne le trafic de transit, c'est-à-dire originaire ou à destination de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc d'une part, et des pays de l'Europe orientale, sud-orientale et centrale (*) d'autre part, la voie de la Sicile est considérée comme étant la voie normale dans l'esprit de l'accord du 7 mars 1950 (art. 9, paragraphe *c*).

Les tarifs appliqués par les Administrations italienne et tunisienne sur leurs territoires seront établis de manière à ne pas faire du faisceau un itinéraire à trafic trop réduit et susceptible d'attirer un trafic qui doit être normalement écoulé via Sardaigne.

Article 3ème

Equipement

L'équipement sera initialement de 12 circuits; il sera porté à 24 circuits ou davantage, par groupes de 12 circuits lorsque les besoins de l'exploitation l'exigeront.

Article 4ème

Matériel

L'Administration italienne est d'accord pour employer un matériel de caractéristiques techniques identiques à celui utilisé par l'Administration tunisienne. Elle fera fabriquer le matériel destiné à ses installations par l'industrie italienne.

Article 5ème

Mise en vigueur de l'arrangement

Les installations seront mises en service dans un délai maximum de 24 mois à partir de la date d'approbation définitive des accords relatifs à la constitution de faisceaux hertziens Grasse-Bugeaud et Trapani-Tunis.

Ce délai sera réduit dans toute la mesure du possible.

Du point de vue de l'exploitation et des tarifs le présent arrangement entrera en vigueur dès la mise en service de la liaison Tunis-Trapani.

Les Administrations italienne et tunisienne sont d'accord pour maintenir la liaison pendant une durée minimum de 8 années à partir de la date de sa mise en service.

Les autres conditions contenues dans le présent arrangement sont admises sans limitation de durée. Elle pourront être modifiées ou complétées par accord entre les deux Administrations italienne et tunisienne.

Protocole final

Les soussignés se déclarent d'accord sur les dispositions qui précèdent et s'engagent à prendre toutes dispositions utiles en vue de rendre le présent arrangement définitif, selon les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

Fait en deux exemplaires originaux le 5 avril 1951.

(*) L'Allemagne fait partie de l'Europe Centrale.

Le Résident Général de France en Tunisie
LOUIS PERILLIER

Le Ministre des Postes et Télécommunications d'Italie
GIUSEPPE SPATARO

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1952.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nelle acque del lago Monterosi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Viterbo in data 17 giugno 1949, n. 10533, col quale fu riconosciuto a favore del principe Urbano Del Drago il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Monterosi;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il principe Don Urbano Del Drago si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 aprile 1952;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Viterbo in data 17 giugno 1949, n. 10533, su richiamato, è riconosciuto a favore del principe Don Urbano Del Drago il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Monterosi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 144. — BERITELLI

(4283)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1952.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Buenaventura (Colombia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Buenaventura alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Cali (Colombia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1952
Registro Esteri n. 35, foglio n. 382. — BARNABA

(4302)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1952.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nelle acque del colatore Olona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Pavia n. 2318 del 7 marzo 1893, col quale fu accertato il possesso del diritto esclusivo di pesca in tre tratti del colatore Olona e precisamente:

a) per il primo tratto, ossia dal punto in cui il colatore Olona è fronteggiato dai beni di Vialone (Sant'Alessio) e Lardirago per giusta metà fra la ditta Emilio Ponti ed il Collegio Ghislieri;

b) per il secondo tratto immediatamente successivo, ove il colatore scorre frammezzo ai beni Emilio Ponti di Vialone, esclusivamente alla ditta Emilio Ponti;

c) per il terzo tratto pure immediatamente successivo, ove il colatore divide i beni Ponti di Vialone da quelli Trovati di Cura Carpignano, per giusta metà fra la ditta Ponti e la ditta Trovati;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il Collegio Ghislieri trovasi tuttora nel legittimo possesso della riserva di pesca sul colatore Olona per la parte che lo riguarda;

Considerato che nè la ditta Ponti nè la ditta Trovati Carlo hanno dimostrato di possedere tuttora legittimamente la riserva di pesca riconosciuta loro col predetto decreto prefettizio;

Ritenuto che il decreto del Prefetto di Pavia può essere confermato solamente a favore del Collegio Ghislieri per la parte che lo riguarda, mentre lo stesso decreto deve essere revocato nei riguardi delle ditte Emilio Ponti e Carlo Trovati;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Prefetto di Pavia in data 7 marzo 1893, n. 2318, è confermato per la parte che riconosce a favore del Collegio Ghislieri di Pavia il possesso del diritto esclusivo di pesca sul colatore Olona, sponda sinistra, per il tratto in cui il colatore stesso è fronteggiato dai beni di Vialone (Sant'Alessio) e Lardirago e cioè dal ponte di Corberate per la comunale di Settimo, a monte, fino alla confluenza della roggia Molino a valle.

Art. 2.

Il decreto prefettizio di cui al precedente articolo è revocato nei riguardi delle ditte Emilio Ponti e Carlo Trovati ed in conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca vantato dalle ditte stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 222. — BERITELLI

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1952.
Istituzione di una Agenzia consolare in Tananarive.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Tananarive alle dipendenze del Consolato d'Italia in Nairobi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1952
Registro n. 35, *foglio n.* 397. — BARNABA

(4394)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1952.
Sostituzione del presidente della Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1949, registro Finanze n. 1, foglio n. 27, con il quale venne istituita presso la Commissione centrale delle imposte una Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime, della quale faceva parte, in qualità di presidente, il dott. Pietro Frangipane, procuratore generale di Corte di appello;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto presidente, perchè deceduto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giuliano Michele, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, è nominato presidente della Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del procuratore generale di Corte d'appello dott. Pietro Frangipane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1952
Registro Finanze n. 22, *foglio n.* 47. — LESEN

(4322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 337 del 1° settembre 1952 riguardante chiarimenti sul prezzo dei pneumatici e prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali della canapa macerata della campagna 1951-1952.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 337 del 1° settembre 1952, ha adottate le seguenti decisioni:

PNEUMATICI

A parziale modifica della circolare n. 329 del 3 giugno c. a. si precisano, come appresso, gli sconti da fabbricanti a rivenditori e utenti:

coperture	13 %
camere d'aria in gomma naturale	13 %
camere d'aria in gomma sintetica	15 %

Restano invariate le altre disposizioni.

PREZZI DELLA CANAPA MACERATA DELLA CAMPAGNA 1951-1952

I prezzi di cessione dall'ammasso alle industrie nazionali, da valere per la campagna 1951-1952, delle diverse qualità di canapa macerata, per prodotto posto franco piede magazzino ammasso consortile, pagamento per contanti anticipato, sono stabiliti come segue (lire per quintale):

	MARCHE		
Italia Settentrionale:			
I Corpo	P.	L.	44.740
II »	S.	»	40.690
III »	T.	»	35.160
IV »	Q.	»	31.240
Secondo cordaggio (prezzo medio)	SC.	»	30.210
Piemonte:			
Canapa buona		L.	28.260
» media		»	24.700
» andante		»	20.550
» inferiore		»	16.110
Italia Centrale:			
Canapa extra		L.	38.080
Canapa I		»	34.400
» II		»	29.470
» III		»	25.310
Italia Meridionale:			
Spago superiore chiaro paesano		»	48.980
Extrissimo chiaro paesano		»	43.770
» mezzocolore paesano		»	40.860
» scolorato paesano		»	34.660
» chiaro forestiero		»	41.820
» mezzocolore forestiero		»	38.970
» scolorato forestiero		»	33.590

La compilazione del listino dei prezzi degli altri prodotti canapicoli non contemplati nel presente provvedimento sarà effettuata dal Consorzio Nazionale Canapa sulla base dei rapporti di aumento risultanti dai nuovi prezzi sopra specificati.

Sui prezzi sopra elencati si applica un abbuono del 3 % a favore degli utilizzatori nazionali che hanno ritirato o ritirano la loro quota anticipatamente rispetto ai termini ed alle condizioni ad essi notificati di volta in volta dal Consorzio Nazionale Canapa.

(4326)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John A. Bywater, Console di Stati Uniti America a Firenze.

(4158)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Città di Castello, località Canoscio (Perugia), della estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord-est: torrente Aggia;

Sud-est: fiume Tevere;

Ovest: vocabolo Castellaccio; proprietà Sediari; strada Cerreto-Canoscio; strada comunale Cerreto-Colcello;

Sud-ovest: proprietà Mignini; proprietà Bartolucci; torrente Aggia.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Gubbio, località Montepolo (Perugia), dell'estensione di ettari 650 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: proprietà Eredi Manuali;

Nord-est: proprietà Serafini;

Est: strada Madonna del Ponte San Bartolomeo;

Sud e *sud-ovest*: strada mulattiera Valderchia-Santa Margherita;

Ovest: fosso delle Balzette.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Minerbe (Verona), dell'estensione di ettari 326 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: strada comunale delle Carampelle;

Est: fiume Fratta;

Sud: scolo Mussolini;

Ovest: strada comunale Minerbe-Cologna Veneta.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Poggibonsi (Siena), dell'estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Strada dal torrente Staggia per Piaggiola ed oltre fino al borro Gamberaia; detto borro fino a Gedda; da questa località ai poderi Verniano, Moraia, Cavalle, Villone, Cerri, Campotatti, Bernino fino al torrente Staggia, indi detto torrente fino al punto di partenza.

(4186)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, nella zona di Montalto Pavese e Mornico Losana (Pavia), dell'estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

(4185)

Ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Monteromano (Viterbo), della estensione di ettari 1200, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 180, assumendo l'estensione complessiva di ettari 1380.

Detta zona resta così delimitata:

nord: strada Tuscania-Viterbo, dal ponte del fosso di Pantacciano al ponte del fosso Pisciarello;

est: fosso del Pisciarello fino al ponte sulla strada Tuscania-Vetralla;

sud: strada Tuscania-Vetralla, dal fosso del Pisciarello al ponte del fosso Secco;

ovest: fosso del Pantacciano, dal ponte della strada Tuscania-Vetralla fino all'incontro della strada Tuscania-Viterbo.

La zona di ripopolamento e cattura di Frossasco, Piscina e Cumiana (Torino), della estensione di ettari 1400 circa, di cui al decreto Ministeriale 23 agosto 1950, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 1000, assumendo così la estensione complessiva di ettari 2400 circa. La zona stessa resta così delimitata:

confini: strada provinciale Torino-Pinerolo, dal bivio per Roletto fino al km. 13 (bivio strada comunale per la Cascinassa); strada comunale per la Cascinassa, ponte Dallosta, cascina Canalis, case Vecchie, Martini, Piscina, strada provinciale da Piscina fino alla cascina Orba; strada comunale dalla cascina Orba fino alla strada provinciale Torino-Pinerolo (bivio per Roletto).

La zona di ripopolamento e cattura di San Giorgio Piacentino e Podenzano (Piacenza), della estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 luglio 1948, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 200, assumendo l'estensione complessiva di ettari 1000.

Detta zona resta così delimitata:

nord: strada Podenzano, mulino di San Rocco di Sotto, Quercioli, punto d'incontro con la trasversale che si unisce alla cascina Piatti sulla strada Piacenza-San Giorgio;

est: strada Podenzano, Casaletto, Atoè, Casa Matta;

ovest: strada Piacenza-San Giorgio per il tratto cascina Piatti, San Giorgio; strada San Giorgio-Centovera per il tratto San Giorgio, il Torchio, Baccano, Casa Bassa, la Chiavica, il Gioiello, Centovera;

sud: strada Centovera, Galusano, Mulinetto trasversale sul torrente Nure con la strada per Grazzano Visconti fino a Casa Matta.

(4237)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Sequals e Travesio (Udine), della estensione di ettari 704 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 giugno 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Pesaro, località Monte San Bartolo, di cui al decreto Ministeriale 29 novembre 1948, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 80 circa e rinnovata fino al 30 giugno 1955. La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 400 circa e resta così delimitata:

nord: Mare Adriatico;

nord-ovest: strada vicinale Valugola e Mare Adriatico;

ovest: dalla località « Bocca del Lupo » segue il crinale del Monte San Bartolo fino a raggiungere il Monte Castellaro, da quota 105 di Monte Castellaro, segue la strada panoramica fino a quota 100; in linea retta fino a quota 130 e quota 182; Monte Trebbio 194 fino a riallacciarsi con la strada panoramica; detta strada fino a raggiungere il Cimitero di Fiorenzuola di Focare, e quindi il vecchio confine;

sud: Bocca del Lupo;

est: Mare Adriatico.

La zona di ripopolamento e cattura di Ponte dell'Olio, Vigolzone e Rivergaro (Piacenza), della estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 maggio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(4183)

Rinnovo e riduzione di superficie di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Sovizzo e Creazzo (Vicenza), della estensione di ettari 900 circa, di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955, limitatamente ai fondi siti nel comune di Sovizzo (Vicenza), della superficie di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati:

dalla località San Francesco, strada campestre fino alla valle Precanoro, passando per le contrade Ghiotto e Gavasso; fondo valle fino alla fontana dei Costi; strada sottostante dei Costi fino alla fontanazza di San Urbano (quota 212); strada delle cave di argilla fino alla località San Francesco.

(4184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	35180	Gianturco Laura Maria di Francesco moglie di Corbo Lorenzo, domiciliata in Aceronza (Potenza), vincolata per dote	2.050 —
Id.	203406	Catenacci Raffaela di Francesco moglie di Miranda Ferdinando, domiciliata a Lavello (Potenza), vincolata per dote	695 —
Id.	7504	De Luna Ester fu Giuseppe moglie di Garufi Antonino, domiciliata a Napoli, vincolata per dote	910 —
Id.	184160	Moscati Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Napoli)	1.050 —
Id.	190125	Moscati Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) ipotecata per garanzia	375 —
Id.	208919	Zurlo Maria fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Beccaro Pasqua fu Giovanni, domiciliata a Ostuni (Brindisi)	5.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	443995 (solo usufrutto)	Ferri Pietro di Ettore, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio a Ferri Ettore fu Vincenzo, domiciliato a Milano	11.000,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3981) Roma, addì 1° agosto 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Morimando Pasquale fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 18 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Ripepi Ugo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 30 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mancini Anna Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4259)

Rinnovazione di ipoteche

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 2

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate, richieste da istanza del 10 marzo 1952:

Consolidato 3,50 % (1902):

N. 7758, rendita annua	L.	6.279 —
» 15064 » »	»	1.015 —
» 18047 » »	»	381,50
» 25950 » »	»	392 —
» 26765 » »	»	500,50
» 32132 » »	»	276,50

Consolidato 3,50 % (1906):

N. 661021 rendita annua	L.	371 —

Consolidato 4,50 %:

N. 56579 rendita annua	L.	11.250 —
» 56580 » »	»	11.250 —
» 56581 » »	»	4.500 —
» 56582 » »	»	4.500 —
» 56583 » »	»	10.563 —

Rendita 5 %:

N. 15335 rendita annua	L.	985 —
» 15336 » »	»	1.075 —
» 15337 » »	»	775 —

Intestati tutti a:

Regi spedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena, Spedale degli Infermi.

Roma, addì 16 agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4168)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 settembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	650,50
» Firenze	624,90	649,50
» Genova	624,90	651 —
» Milano	624,91	650 —
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	650 —
» Torino	624,91	650 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	649,25

Media dei titoli del 4 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,70
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	66,50
Id. 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	76,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,70
Id. 5 (Ricostruzione)	95,775
Id. 5 % 1936	94,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,75

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . » 650 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Palandri di Pietro, nato a Frassinoro (Modena) il 21 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso la Università di Pisa nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4292)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola (Foggia), e proroga della gestione straordinaria dell'ente stesso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 agosto 1952, è stato nominato commissario governativo della società Cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola (Foggia), il dott. Michele Cardinale, in sostituzione dell'avv. Salvatore Stendardo dimissionario, con i poteri del disciolto Consiglio d'amministrazione, dalla data del presente decreto a tutto il 31 dicembre 1952.

(4288)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno e di un deposito A. M., siti nel comune di Collecchio.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 18 giugno 1952, n. 316, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1952, registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 137, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Collecchio, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione di un raccordo ferroviario tra Collecchio ed il deposito A. M., sito nella stessa località, e distinta in catasto al foglio di mappa n. 27, mappale n. 75 (nel vecchio catasto trova riferimento al n. 49-*b*, sez. I) per la superficie complessiva di ettari 0.29.60.

(4207)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Ginesio (Macerata)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Moretti fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Ginesio (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3912)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 30 dicembre 1951, n. 3539, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1951 è costituita come appresso;

Presidente:
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale;
Marcato prof. Armando, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Rossetti dott. Pietro, veterinario condotto.

Segretario:
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4086)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 30 gennaio 1952, n. 4982, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Martusciello, dott. Arturo, vice prefetto.

Componenti:
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;
Introzzi prof. dott. Paolo, direttore della Clinica medica dell'Università di Pavia;
Tinozzi prof. dott. Francesco Paolo, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Pavia;
Martinazzi dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Delfino dott. Felice.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4085)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 novembre 1951, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto;
Vista la nota n. 14714 in data 11 luglio 1952, con cui il Prefetto di Grosseto designa il prof. Luigi Michelazzi di Alberto a componente della predetta Commissione giudicatrice in sostituzione del prof. Giovanni Lelli impedito per motivi professionali;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 20 novembre 1951 è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto il prof. Luigi Michelazzi in sostituzione del professore Giovanni Lelli dimissionario.

Roma, addì 17 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4257)

Parziale modificazione al decreto 28 marzo 1952, riguardante le prove di esame del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto 28 marzo 1952, con cui venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto;
Vista la nota n. 8789 in data 10 maggio 1952, con cui il Prefetto di Grosseto rappresenta l'opportunità di espletare le prove di esame del suddetto concorso presso l'Istituto di igiene dell'Università di Pisa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 28 marzo 1952, le prove di esame del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto avranno luogo presso l'Istituto di igiene dell'Università di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Grosseto.

Roma, addì 19 maggio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4258)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici commerciali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1951, n. 1753;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, col quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici commerciali all'estero;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso anzidetto è così composta:

Presidente:

Santoro dott. Ernesto, consigliere di Stato.

Membri:

Beritelli dott. Pietro, primo referendario della Corte dei conti;

Maroi prof. Fulvio, ordinario di istituzioni di diritto privato nell'Università di Roma;

Cippico dott. Tristram Alvise, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe;

Ferroni Carli dott. Dino, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero.

Membro aggregato per la lingua francese:

Rocchi dott. Giovanni Stefano, secondo segretario.

Segretario:

Rubino dott. Eugenio, secondo segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1952

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1952
Registro n. 35, foglio n. 345. — BARNABA

(4296)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per titoli per il reclutamento straordinario di trentacinque ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1952, n. 523, sul reclutamento straordinario di trentacinque subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due concorsi, per titoli, riservati agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri per il reclutamento straordinario di trentacinque ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma stessa:

A) un concorso a quindici posti di tenente a cui possono partecipare i capitani ed i tenenti di complemento dei carabinieri;

B) un concorso a venti posti di sottotenente a cui possono partecipare i tenenti ed i sottotenenti di complemento dei carabinieri.

Art. 2.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi si deve aver riguardo al grado rivestito ed ai titoli posseduti alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero altro diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;

b) aver appartenuto a Comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota o essere reduce dalla prigionia o dall'internamento;

c) essere, alla data del presente bando, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;

d) aver prestato, alla stessa data del presente bando, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno uno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di «comandato»;

e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui è bandito il concorso la qualifica di «ottimo» o di «buono con punti tre»;

f) non aver superato, alla data del presente bando, il 38° anno di età se aspirante alla nomina a tenente, il 36° anno di età se aspirante alla nomina a sottotenente;

g) raggiungere la statura minima di mt. 1,68.

Art. 4.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti i quali abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di «non prescelto» o di «non idoneo all'avanzamento».

Peraltro il Ministro per la difesa può, con suo insindacabile giudizio negare, in ogni caso, l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 5.

I concorrenti debbono produrre domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Div. reclutamento).

La domanda deve essere presentata, unitamente a tutti i documenti prescritti, al Comando del Corpo od Ente cui il concorrente è in forza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità e data di nascita;

b) grado ricoperto;

c) stato civile;

d) recapito. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Div. reclutamento).

Art. 6.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 24, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

b) certificato del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 85, debitamente legalizzato;

c) stato di famiglia in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

d) uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ovvero altro diploma di istituto di istruzione media di 2° grado;

e) tutti gli altri documenti che il concorrente creda di produrre.

Art. 7.

I titoli di studio debbono essere prodotti in originale, ovvero in copia autentica notarile debitamente legalizzata.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dalla lettera *d*) dell'art. 6.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi nè di far riserva di presentare uno o più documenti oltre il termine prescritto dal precedente art. 5.

La qualifica di partigiano o patriota deve essere comprovata producendo il relativo brevetto.

Art. 8.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di sessanta giorni, prescritto al menzionato art. 5 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti dall'art. 6 in tempo successivo, non oltre, però, il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire entro il termine di cui al comma precedente al locale Comando dell'Arma dei carabinieri, il quale ne curerà l'immediato inoltro al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 9.

I competenti Comandi non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare competente per territorio, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertato da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente delegato dal direttore) e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in casi di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna, all'Ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con la esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un collegio medico presieduto dal capo del servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello è definitivo ed i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 10.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, che sarà così composta

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito di grado non superiore al settimo, segretario senza diritto al voto.

In caso di impedimento, è ammessa, in ogni momento, la sostituzione di uno o più componenti la Commissione.

Art. 11.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del presente bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerenza di guerra o di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

25 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *c*);

10 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *c*), sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 12.

Le graduatorie saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 11.

A parità di coefficienti totali di valutazione saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, lett. *a*), saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e quelli vincitori del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma stessa con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto Presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato nella rispettiva graduatoria di merito.

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1952
Registro n. 41, foglio n. 266

(4309)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Alghero (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;
Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;
Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;
Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Alghero per un posto di insegnante tecnico-pratica;
Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnato alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Alghero (Sassari):
Lobrano Rita di Vincenzo, punti 134,16.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 154. — BARONE

(4028)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Andria (Bari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;
Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;
Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;
Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Andria per un posto di insegnante tecnico-pratica;
Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnato alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Andria (Bari):
De Santis Benedetta fu Nicola, punti 69,25.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 156. — BARONE

(4030)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Ancona-Falconara Marina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;
Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;
Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;
Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Ancona-Falconara per un posto di insegnante tecnico-pratica;
Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnato alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Ancona-Falconara Marina:
Novelli Maria Pia di Oddo, punti 138,69.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 155. — BARONE

(4029)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Veduto il proprio precedente decreto n. 15028 del 27 giugno 1952, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 6481 del 22 febbraio 1949;
Considerato che, a seguito della rinunzia dell'assegnatario, si è resa vacante la condotta medica di Stia (2ª capoluogo);
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Veduti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, il dott. Enrico Beni è dichiarato vincitore della condotta medica di Stia (2ª capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 13 agosto 1952

Il prefetto: FRANCI

(4099)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio 6 febbraio 1952, n. 6105, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1946;

Visto l'altro decreto prefettizio 6 febbraio 1952, n. 6106, col quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del suddetto concorso;

Visti i successivi decreti prefettizi n. 22311, n. 25653 e n. 27550, rispettivamente in data 10 maggio 1952, 31 maggio 1952 e 13 giugno 1952, con i quali sono state apportate delle modificazioni al decreto suddetto di assegnazione delle sedi;

Considerato che in seguito alla rinuncia dei medici Leone Stefano, Reina Antonino, Di Bella Giuseppe, Russo Concetto, Calì Antonino, Tricomi Rosario, assegnatari rispettivamente delle condotte mediche di Viagrande Valverde Raddusa Sant'Agata li Battiati San Michele di Ganzeria Catania (frazione San Giovanni Galermo) e del Consorzio San Pietro Clarenza Camporotondo Etneo, occorre provvedere alla assegnazione dei concorrenti dichiarati idonei che li seguono immediatamente nella graduatoria anzidetta e che hanno chiesto le suddette sedi in ordine di preferenza;

Visti il testo unico nelle leggi sanitarie e il regio decreto 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. Marletta Agatino: Catania (frazione San Giovanni Galermo);
2. Bellia Antonino: consorzio San Pietro Clarenza Camporotondo;
3. Monaco Andrea: San Michele di Ganzeria;
4. Pulvirenti Salvatore: Sant'Agata li Battiati;
5. Seminara Giuseppe: Raddusa;
6. Scionti Rosario: Valverde;
7. Russo Mario: Viagrande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Catania, addì 6 agosto 1952

Il Prefetto

(4108)

PREFETTURA DI PERUGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n. 27403 in data 12 luglio 1952, con il quale viene approvata la graduatoria dei medici veterinari dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del XIII concorso a posti di veterinari condotti vacanti al 30 novembre 1950;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno delle condotte poste a concorso;

Visto l'elenco delle condotte indicate nel bando di cui al decreto prefettizio n. 48006 in data 30 dicembre 1950;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili di guerra;

Considerato che tra i concorrenti idonei solo il dott. Vittorio Migliorati risulta invalido di guerra;

Considerato che lo stesso non può beneficiare delle disposizioni della suddetta legge in quanto attualmente è titolare della 1ª condotta veterinaria di Gubbio;

Considerato che nessuno dei concorrenti idonei risulta invalido civile di guerra;

Viste, secondo l'ordine della graduatoria, le domande dei medici veterinari sulle quali da ciascuno sono elencate le condotte a concorso, in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I medici veterinari sottoindicati, dichiarati idonei al 13° concorso a pôsti di medici veterinari condotti vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950 sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Berarducci Carlo di Roberto: Foligno 1ª condotta del veterinario capo;
Ottavi Mario di Bixio: Corciano unica;
Leonori Igino fu Tommaso: Foligno 3ª condotta del 2° veterinario aggiunto;
Migliorati Vittorio fu Luigi: Deruta unica;
Aisa Elio di Giovanni: Bevagna unica;
Marinangeli Carlo di Nicola: Valfabbrica unica;
Rossi Furio Bruno di Giuseppe: Citerna unica.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Bevagna, Corciano, Citerna, Deruta, Foligno e Valfabbrica.

Perugia, addì 24 luglio 1952

Il prefetto: Rizzo

(4103)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri decreti nn. 34 e 35 Div. San. del 25 gennaio 1952, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1952, con i quali si provvedeva all'approvazione della graduatoria di merito ed alla assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 3107 del 10 marzo 1950;

Visto il proprio decreto n. 535 Div. San. del 24 aprile 1952, col quale veniva modificato il precedente provvedimento numero 35 del 23 gennaio 1952;

Constatato che, con apposita dichiarazione in data 2 corr. mese il dott. Pantaleo Romeo di Giuseppe, assegnatario della prima condotta medica di Monopoli, ha rassegnato le dimissioni del posto, avendo vinto la condotta medica di Bari (frazione Loseto);

Rilevato che, pertanto, si è resa libera la prima condotta medica di Monopoli da assegnare secondo l'ordine di graduatoria e delle sedi indicate dai candidati in ordine di preferenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito, nonchè le domande dei candidati;

Rilevato che il dott. Scaglione Antonino di Benedetto (10° in graduatoria) con apposita dichiarazione in data 31 luglio 1952 ha optato per la condotta di Bisceglie, già assegnatagli;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica dei precitati decreti n. 35 del 23 gennaio 1952 e n. 535 del 24 aprile 1952;

Decreta:

Il dott. Lopriore Antonio fu Vincenzo (11° in graduatoria) è dichiarato vincitore del concorso bandito con decreto prefettizio 3107 del 10 marzo 1950 ed assegnato alla 1ª condotta medica di Monopoli, in sostituzione del dott. Pantaleo Romeo, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Monopoli.

Bari, addì 5 agosto 1952

Il prefetto: Carta

(4098)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti nn. 3001 e 3002 in data 15 febbraio 1952, relativi rispettivamente all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 1055 del 25 luglio 1949, ed all'assegnazione dei posti stessi alle candidate vincitrici;

Considerato che la condotta ostetrica di Santa Maria in Fabriago di Lugo si è resa vacante per rinuncia da parte della candidata vincitrice e che occorre provvedere alla sua assegnazione, ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

All'ostetrica Bosi Vilma di Ercole, candidata compresa nella graduatoria delle idonee al concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta ostetrica di Santa Maria in Fabriago di Lugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 10 agosto 1952

Il prefetto: CIGLIESE

(4097)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 31002 del 4 giugno 1952, con il quale il dott. Barsanti Palmiro veniva dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Calenzano;

Vista la lettera 30 giugno 1952, con la quale il precitato dott. Barsanti dichiara di rinunciare alla nomina di cui sopra;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Meloni Sergio, terzo classificato, ha chiesto la condotta di Calenzano;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 31002 del 4 giugno 1952 il dott. Meloni Sergio, residente in Castelfiorentino, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Calenzano.

Il sindaco di Calenzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 30 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 35483 in data 26 giugno 1952, con il quale il dott. Jori Giorgio veniva dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Figline Valdarno;

Vista la lettera n. 5201 del comune di Figline Valdarno del 23 luglio 1952, con la quale viene fatto presente che il precitato dott. Giorgio Jori ha comunicato di rinunciare alla nomina di cui sopra;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Neri Ottorino, quarto classificato, ha chiesto la condotta di Figline Valdarno;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 35483 in data 26 giugno 1952 il dott. Neri Ottorino, residente in comune di Greve, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Figline Valdarno.

Il sindaco di Figline Valdarno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 6 agosto 1952

Il prefetto: GARGIULO

(4104)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 14453/San. in data 6 marzo 1952, con il quale veniva, fra l'altro, dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Udine il dott. Felice Zanuttini, invalido di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 7/52, in data 5 marzo 1952, con la quale veniva provveduto alla nomina del predetto dott. Zanuttini;

Vista la successiva comunicazione del comune di Udine n. 39644 del 15 luglio 1952, che riporta integralmente la dichiarazione di rinuncia al posto da parte dello Zanuttini;

Viste le domande dei concorrenti per la prima condotta medica del comune di Udine;

Atteso che, ai sensi della legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, deve tenersi conto, nell'assegnazione della condotta in parola, della posizione degli invalidi di guerra, non essendo ancora il comune di Udine in regola con la percentuale che va ad essi riservata;

Ritenuto che, fra gli invalidi, il dott. Buccioli Averardo segue immediatamente in graduatoria il dott. Zanuttini e che lo stesso non occupa stabilmente alcun altro posto;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Averardo Buccioli è dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Udine, vacante al 30 novembre 1949.

Udine, addì 6 agosto 1952

Il prefetto: MOZZI

(4106)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.